



Firmato digitalmente  
da MASSIMO SARACENO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE  
DI ROMA:02126441001



MASSIMO SARACENO  
NOTAIO

REPERTORIO N. 20370

RACCOLTA N. 13145

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DELL'ASSOCIAZIONE "NUOVARMONIA ONLUS"**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio.  
In Roma, via Alberico II n. 33, nel mio studio, alle ore diciotto e quaranta.

19 Febbraio 2020

Avanti a me Dottor MASSIMO SARACENO, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE

- **TRINCHESE BEATRICE**, nata a Roma il 9 dicembre 1941 ed ivi residente in Via Archimede n.201, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'associazione senza fini di lucro denominata "**NUOVARMONIA ONLUS**", con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte n.39, codice fiscale 97133200580, iscritta nel Registro del Volontariato presso la Regione Lazio al n. 227, costituita con atto a rogito del Notaio Susanna Operamolla di Roma in data 25 ottobre 1996, rep. n. 3238/682, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma in data 12 dicembre 1996.

Dell'identità personale, qualifica e poteri della comparente io Notaio sono certo.

La comparente mi dichiara che sono qui stati convocati in questo luogo e a quest'ora i soci e gli organi della suddetta associazione per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- adeguamento del vigente statuto associativo alla normativa degli Enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- modifica dell'oggetto sociale;

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 (nove) del vigente statuto, la dott.ssa TRINCHESE BEATRICE, la quale dopo aver constatato e dato atto:

1) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 (nove) del medesimo statuto;

2) che sono presenti i seguenti soci, oltre a se medesima:

- FERRI ALANO MAURIZIO, nato a Pozzuoli (NA) il 6 aprile 1959, in proprio;

- PETERSON ERIK, nato a Roma il 21 dicembre 1965, in proprio;

- VIANELLO MARIA nata a Fiume il 15 luglio 1937, in proprio;

- CASALATI ANNAMARIA nata a Roma il 10 novembre 1973, in proprio;

- MARZANO PAOLO nato a Roma il 24 maggio 1969, per delega conferita alla signora CASALATI Annamaria e conservata agli atti dell'associazione;

- MARZANO CARLO nato a Roma il 28 luglio 1965, per delega conferita alla signora TRINCHESE Beatrice e conservata agli atti dell'associazione;

- SELLARO ROBERTA nata a Roma il 16 maggio 1961, per delega conferita a FERRI ALANO Maurizio e conservata agli atti dell'associazione;

- ANNLIBALDI LARISSA nata in Australia il 23 aprile 1970, per delega conferita alla signora TRINCHESE Beatrice e conservata agli atti dell'as-

Registrato Agenzia  
delle Entrate di Roma 4

il 25 febbraio 2020

N. 6136

Serie 1/T

sociazione;

su complessivi n.12 (associati) come risultanti dal libro soci a me esibito;  
3) che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a se medesima in qualità di Presidente, i suddetti signori FERRI ALANO MAURIZIO e PETERSON ERIK;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai soci che, anche a seguito della proroga disposta dall'art. 43 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58) del termine per l'adeguamento degli statuti delle Organizzazioni di Volontariato alla normativa prevista per gli Enti del Terzo Settore, secondo la previsione di cui all'art. 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il Consiglio Direttivo ha elaborato un nuovo testo statutario, che viene pertanto sottoposto, articolo per articolo, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Presidente mette in rilievo la circostanza che nella denominazione dell'associazione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve essere necessariamente inserita l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" e che, alla luce delle recenti interpretazioni della nuova normativa, atteso che non è stato ancora istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'adozione dell'acronimo "ETS" è facoltativo per gli enti per i quali, come nel caso dell'associazione NUOVARMONIA, la normativa preveda già l'adozione di specifici acronimi o locuzioni. Inoltre, il Presidente sottolinea che, essendo l'associazione, in qualità di organizzazione di volontariato regolarmente iscritta nel Registro del Volontariato presso la Regione Lazio, una ONLUS di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, la previsione dell'acronimo "ONLUS" nella denominazione, considerando l'obbligatorietà dell'altra indicazione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV", deve ritenersi superflua e può, pertanto, essere omessa.

Incidentalmente, il Presidente rende altresì noto che, in data 3 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 5 (cinque) del vigente statuto, sono state approvate all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo le domande di ammissione presentate dai signori Casalati Annamaria, Marzano Paolo, Rapti Eva, Sellaro Roberta, Vianello Maria, Lubrano Lavinia, Panseri Mariagrazia, Marzano Carlo e Anibaldi Larissa, al fine di adeguare, in particolare, il numero dei soci alla previsione dell'art. 32 del suddetto d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le modifiche formali da apportare all'oggetto sociale al fine di ampliarne l'ambito ed adeguarlo all'attività che, effettivamente, l'associazione svolge da tempo nel settore della ricerca, dell'assistenza e della cura delle persone in età pediatrica e neonatale.

Nello specifico, il Presidente precisa che l'oggetto sociale non può essere più limitato, in particolare, al solo campo delle nefropatie e dei trapianti pediatrici, ma, sia pure mantenendo un ruolo preminente per questo ambito, devono essere estese le attività previste nell'oggetto, più in generale, a tutte le problematiche legate alla neonatologia ed alla pediatria spe-

cialistica: patologie, emergenze ed urgenze, criticità. In tal senso, il presidente illustra le modifiche proposte agli articoli 1 (uno) e 3 (tre) dello statuto vigente.

L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, udita la relazione del presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità dei presenti e, pertanto, nel rispetto dei quorum previsti dallo statuto e dalla vigente normativa, e mediante voto palese,

**DELIBERA**

- di modificare integralmente il testo dello statuto associativo, adeguandolo alla normativa sul c.d. terzo settore di cui al D.lgs.3 luglio 2017 n.117 ed ampliando l'oggetto sociale, secondo la proposta del presidente; lo statuto, nella nuova formulazione, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- di delegare il Presidente TRINCHESE Beatrice ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche in prosieguo richieste dalle competenti autorità ai fini dell'iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato e/o degli enti del terzo settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti trenta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, la comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

Ai sensi dell'art. 27 bis D.P.R. 642/1972 (tabella), il presente verbale modificativo dello statuto di organizzazione di volontariato, in quanto onlus di diritto, è esente dall'imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla propria volontà e lo approva sottoscrivendolo alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui occupa sei facciate e quanto fin qui della presente settimana.

F.TO BEATRICE TRINCHESE

F.TO MASSIMO SARACENO



**Allegato "A"**  
**Rep. 20370/13145**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"NUOVARMONIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" O, IN**  
**FORMA SEMPLIFICATA, "NUOVARMONIA - ODV"**

\*\*\*

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA' E ATTIVITA'**

**Articolo 1)** - Viene costituita un'associazione che opererà in campo pediatrico ed in particolare dell'emergenza /urgenza, della neonatologia e della pediatria specialistica denominata "nuovArmonia - Organizzazione di Volontariato" o, in forma semplificata, "nuovArmonia - ODV"

L'associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o, in forma semplificata, "ODV", e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione.

**Articolo 2)** - L'Associazione ha sede in Roma. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie, sezioni distaccate e ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente, in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 3)** - L'Associazione non ha finalità di lucro né di carattere politico o religioso e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e tutela dei diritti civili a favore dei bambini e dei neonati in condizioni critiche, **mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività volte ad** individuare, approfondire, puntualizzare i problemi dell'emergenza/urgenza, della pediatria specialistica, in campo nazionale ed internazionale, sia nel campo dell'assistenza che della ricerca con poteri di direttiva ed indirizzo rispetto alle Associazioni di Zona che possono costituirsi autonomamente in conformità al modello di statuto predisposto ed approvato da questa Associazione.

A tal fine l'Associazione, **in via esclusiva o principale**, potrà nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e con delibera del consiglio Direttivo:

- a) Promuovere ed attuare la ricerca scientifica nell'area delle patologie dell'età pediatrica e neonatale, in particolare nel campo delle emergenze/urgenze, e delle specialistiche pediatriche con il fine di migliorare il trattamento;
- b) Intervenire per migliorare l'assistenza sanitaria, parasanitaria ed alberghiera dei bambini ricoverati anche sostenendo finanziariamente, in caso di comprovata necessità le famiglie;
- c) Fornire assistenza sociale e socio-sanitaria ai bambini ed ai neonati in condizioni critiche, o comunque in situazioni economiche disagiate.
- d) Incentivare il trasferimento di esperienza del personale medico e paramedico alle famiglie dei bambini oggetto degli scopi dell'associazione al fine di stabilire una maggiore cooperazione tra le parti anche per migliorare l'assistenza ai piccoli pazienti;
- e) Promuovere i rapporti di collaborazione con i dipartimenti di pediatria, neonatologia, emergenza, nazionali ed esteri;

f) Promuovere riunioni scientifiche, conferenze, seminari, dibattiti, corsi di aggiornamento, organizzare congressi e/o convegni sui temi attinenti la pediatria, la neonatologia, l'emergenza, in età pediatrica;

g) Conferire borse di studio per medici cultori della pediatria di emergenza, sostenere gli oneri per i viaggi in Italia e all'estero per congressi e corsi di aggiornamento, nonché studi e ricerche da effettuarsi presso centri di pediatria, di neonatologia e di emergenza urgenza pediatrica nazionali ed esteri;

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi e nei limiti dell'articolo 10, comma 5, decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997. Decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le dette attività potranno continuare ad essere svolte in quanto secondarie e strumentali rispetto a quelle svolte in via principale.

Al fine di raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, l'associazione potrà:

- promuovere raccolte di fondi, anche mediante la costituzione di appositi comitati,
- richiedere e accettare donazioni, legati e contributi, senza corrispettivo;
- promuovere in generale iniziative che consentano di attuare le finalità e gli obiettivi sociali dell'Associazione.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ASSOCIATI - LAVORATORI**

**Articolo 4)** Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

In ogni caso, l'associazione dovrà esser formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività esercitate in via esclusiva o principale di cui all'art. 3 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associa-

zione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono **soci fondatori** le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione ed hanno partecipato in questi anni allo sviluppo della medesima, sono esentati dal versamento della quota annuale, ma obbligati a prestare opera di volontariato.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche o giuridiche che si impegnano ad operare con continuità e perseveranza per il raggiungimento degli scopi associativi, hanno i requisiti richiesti, fanno regolare domanda di ammissione e vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche o giuridiche che versano il doppio della quota riferita all'anno in corso o maggiore e fanno regolare domanda.

Sono **soci onorari** le persone fisiche per le quali il Consiglio Direttivo delibera tale qualifica motivandola per particolari ed eccezionali benemeritenze acquisite per azioni svolte a sostegno dell'Associazione.

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota annuale.

Oltre alle categorie di soci sono considerati **Amici dell'Associazione** quei volontari che per libera scelta, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

**Articolo 5)** Sono Soci i soggetti (di nazionalità italiana o straniera) che hanno sottoscritto l'atto costituzione e il presente statuto (**soci fondatori**), nonché coloro che, presentati da due soci fondatori, ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).

Il Consiglio Direttivo, come sopra indicato, può anche accogliere l'adesione di altre organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e di accettare senza riserve lo statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché le deliberazioni dei suoi organi. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve

prende e in esame le domande degli aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei Soci o il diniego. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Le domande di ammissione a socio dell'Associazione, sono sottoposte all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che si riunisce trimestralmente per esaminarle. Per la presentazione della domanda di ammissione a **socio sostenitore o affiliato** è sufficiente l'invio della ricevuta di pagamento quota relativa all'anno in corso e del modulo di iscrizione con indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, codice fiscale ed indirizzo email. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Per essere ammessi all'Associazione come **socio ordinario** le persone fisiche devono avere i seguenti requisiti:

1. non aver riportato condanne definitive e non avere a carico procedimenti per delitti e contravvenzioni previsti dal codice penale, dal codice civile o qualsiasi altra norma di legge;
2. non essere sottoposti a misure di prevenzione;
3. aver maturato una adeguata esperienza in attività di promozione sociale o altra equivalente ed essere di specchiata moralità.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 1, gli interessati devono presentare, salvo specifico esonero disposto dal Consiglio Direttivo con motivata delibera, i seguenti documenti o, laddove previsto certificazione:

- per requisiti di cui al punto 1) i certificati del casellario giudiziale dei carichi pendenti;
- per requisiti di cui al punto 2) il relativo certificato prefettizio o camerale.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al punto 3) gli interessati possono presentare qualsiasi atto o documento dagli stessi ritenuti utili ed anche produrre testimonianze.

Il Consiglio verifica, sulla base dei documenti prodotti e di ogni altro elemento raccolto, la sussistenza o meno dei suddetti requisiti, la decisione del Consiglio è inappellabile e delibera sulla domanda di ammissione.

La domanda del socio deve essere approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. Se la maggioranza sopra indicata non viene raggiunta per più di tre volte e non si è deliberato di respingerla, la candidatura potrà essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci che dovrà deliberare con il consenso di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Per l'ammissione ed il mantenimento della qualità di **socio ordinario** di altre organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro i requisiti di cui ai punti 1 (uno) e 2 (due) devono sussistere e perdurare in capo ai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale e che svolgono funzioni di amministrazione.

I soci la cui ammissione viene accettata, devono versare entro tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione la quota associativa che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, trascorso tale termine la domanda si riterrà ritirata salvo proroghe o maggiori termini deliberati

dal Consiglio Direttivo.

In alternativa un aspirante socio può candidarsi se la sua domanda è accompagnata dalla presentazione scritta di due soci che si assumono la responsabilità morale di averlo presentato ed avere quindi garantito sulla sua moralità.

L'ammissione a soci comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun Socio maggiorenne, in particolare, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso restituibile.

**Articolo 6)** - La quota associativa è fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo ed è valida anche per le Associazioni d' zona.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 marzo dell'esercizio in corso, oltre tale data il socio sarà considerato moroso.

Il versamento della quota dà diritto all'iscrizione nel libro soci sino al 31 dicembre dell'esercizio in corso indipendentemente dalla data di versamento.

**Articolo 7)** - La qualifica di Socio si perde in caso di:

(a) **morte** della persona fisica o **estinzione** dell'ente;

(b) **recesso**. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima; non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;

(c) **decadenza**. Il Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dall'Assemblea.

I soci ordinari devono ritenersi decaduti per sopravvenuta mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre) dell'art.5 (cinque).

(d) **espulsione**. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione delle norme statutarie o condotta regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbia-

no cessato di far parte dell'Associazione non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 8)** - Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Segretario generale;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) Il Comitato Esecutivo se nominato dall'Assemblea;
- 7) L'organo di controllo, se nominato volontariamente o obbligatoriamente al superamento dei limiti appresso indicati;
- 8) Il Revisore legale dei conti o un società di revisione legale, se nominati volontariamente o obbligatoriamente al superamento dei limiti appresso indicati;
- 9) Il Comitato Scientifico se nominato dall'Assemblea;
- 10) Il Collegio dei Probiviri se nominato dall'Assemblea.

Tutti i componenti degli Organi dell'Associazione devono rivestire la qualità di soci; soltanto i componenti del Comitato Scientifico del Collegio dei Revisori e dei Probiviri possono essere anche non soci. Tutte le prestazioni sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui al successivo art. 20 del presente statuto.

L'obbligo di permanenza dell'organo di controllo cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati.

Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché qualora siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del sopra citato decreto, l'associazione sarà obbligata a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in sostituzione del tesoriere.

L'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale cesserà qualora per due esercizi consecutivi i predetti limiti non siano stati superati, con possibilità per l'associazione di ricostituire la figura del tesoriere interno.

La nomina del Revisore Legale dei Conti sarà obbligatoria anche qualora l'Associazione si iscriva al registro delle persone giuridiche.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'eventuale organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ASSEMBLEA**

**Articolo 9)** L'Assemblea è validamente costituita con diritto di voto dai

soci fondatori e ordinari, purché in regola amministrativamente con i contributi dovuti ed iscritti nel libro soci. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ad ogni associato con diritto di voto spetta un voto.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche a seguito di richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta a cura del Presidente.

**L'Assemblea ordinaria** viene convocata per:

- l'approvazione del programma generale delle attività e del bilancio preventivo;
- l'approvazione della relazione sulle attività e del bilancio consuntivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti di tutti gli altri organi sociali eventualmente costituiti, compreso l'eventuale organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti al ricorrere delle condizioni richieste dalla legge e/o dal presente statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale ed il termine entro il quale deve essere versata;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, relativo ad oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto alla competenza dell'assemblea ordinaria.

**L'Assemblea straordinaria** viene convocata per:

- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, relativo ad oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto alla competenza dell'assemblea straordinaria.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, verrà meno ogni distinzione tra delibere associative in sede ordinaria e straordinaria, ferme restando le competenze inderogabili sopra indicate e la possibilità dell'assemblea di deliberare su tutti gli oggetti attribuiti alla competenza della medesima dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto.

L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riu-

nione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai Soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con qualsiasi modalità, anche elettronica, che consenta l'attestazione della ricezione, ed è reso pubblico nella sede sociale, anche attraverso la pubblicazione nel sito dell'associazione in tal caso il termine di convocazione aumenta a 15 giorni.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati, ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Articolo 10)** - Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante **delega** scritta; essa deve essere rappresentata per il visto alla Presidenza dell'Assemblea prima dell'inizio della riunione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. In applicazione dell'art. 2372, commi 4 e 5, c.c., qualora la delega venga conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi potranno delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La delega non potrà inoltre essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo, né ad eventuali dipendenti dell'associazione, né ai membri dell'organo di controllo che dovesse eventualmente essere stato costituito.

**Articolo 11)** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica. Il Segretario dell'assemblea è nominato dall'assemblea.

Compete al Segretario la redazione del verbale dell'Assemblea, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 12)** - Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente
- da un Vice Presidente
- da Consiglieri in numero variabile da uno a sedici purché in numero dispari e fra essi devono essere nominati il Segretario Generale e il Tesoriere.

Possono essere costituiti, su delibera del Consiglio Direttivo, gruppi di lavoro - anche con la partecipazione di non soci - per singole realizzazioni, per studi e ricerche che affiancheranno l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza dell'Assemblea che provvederà anche alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

La maggioranza dei membri del Consiglio è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Non possono essere nominati consiglieri, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno.

**Articolo 13)** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o Vice Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive decadono dal mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Semestralmente il Consiglio Direttivo deve esaminare la relazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione di zona per valutare che l'attività svolta corrisponda agli indirizzi dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed è generale.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

a) i consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, dovranno chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;

b) le limitazioni del potere generale di rappresentanza attribuito al rappresentante o ai rappresentanti dell'ente non saranno opponibili ai terzi se non saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si proverà che i terzi ne erano a conoscenza.

**Articolo 14)** -Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 ed in particolare e solo a titolo esemplificativo:

a) deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea, sui temi e sulle conferenze da svolgere nelle riunioni scientifiche che si terranno sia nella sede dell'Associazione sia in altre località, sugli eventuali incarichi da affidare anche a persone all'esterno dell'Associazione sulle pubblicazioni dell'Associazione stessa;

b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed esprimere parere

sulla proposta di modifica dello statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

c) vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa regolare gestione morale, contabile e finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;

d) stabilire e mantenere i contatti con Enti pubblici e privati, Università, Istituti di ricerca, Società nazionali ed estere tutte le volte che si renda necessario per perseguire gli scopi dell'Associazione;

e) istituire, organizzare e coordinare le attività dell'Associazione nonché emanare le direttive cui devono conformarsi l'Associazione stessa e l'Associazione di zona;

f) deliberare eventuali ed eccezionali sostegni finanziari di partecipazioni a particolari iniziative promosse dalle Associazioni di zona.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a firma congiunta o disgiunta al Presidente, o al Vice Presidente.

Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter c.c..

#### **IL PRESIDENTE**

**Articolo 15)** - Il Presidente viene ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, commi 5 e 6 del presente statuto.

Presiede le adunanze dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali, sia per i rapporti sostanziali che procedurali. Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**Articolo 16)** - Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Segretario Generale assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, assolvendo le funzioni di Segretario; dirige gli uffici dell'Associazione, ne coordina l'attività provvedendo alle esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, su istruzioni del Presidente; provvede alla tenuta dei libri verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Al Segretario Generale vengono trasmesse semestralmente le relazioni delle Associazioni di zona.

#### **IL TESORIERE**

**Articolo 17)** - Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cura la gestione finanziaria, amministrativa e fiscale dell'Associazione; tiene in regola i registri contabili, fornisce i dati per i bilanci preventivi e consuntivi. Al Tesoriere vengono trasmessi per visione semestralmente i dati contabili e finanziari delle Associazioni di zona.

Il tesoriere deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**Articolo 18)** Qualora, secondo le previsioni dell'art. 8 del presente statuto, l'associazione abbia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, essi rileveranno la figura e le funzioni del tesoriere.

Una volta cessato l'obbligo di permanenza del revisore legale dei conti o della società di revisione legale, l'associazione potrà ricostituire la figura del tesoriere interno.

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

**Articolo 19)** - Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente ed altri due componenti nominati dal Consiglio Direttivo. Al Comitato Esecutivo sono attribuiti i poteri di gestione e amministrazione ordinaria su delega del Consiglio

## **ORGANO DI CONTROLLO**

**Articolo 20)** L'organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui al superiore art. 8, qualora istituito con nomina dell'Assemblea, volontariamente o obbligatoriamente, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo, per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

## **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

**Articolo 21)** - Il Revisore Legale dei Conti o la società di revisione legale di cui al superiore art. 8, qualora istituito con nomina dell'Assemblea, volontariamente o obbligatoriamente, può essere scelto anche tra i non soci, e deve essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Revisore Legale vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività dell'Associazione. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Per tale scopo effettuano verifiche semestrali delle quali vengono redatti appositi verbali.

## **RESPONSABILITÀ**

**Art. 22)** I consiglieri, i componenti dell'eventuale organo di controllo e il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**Art. 23)** Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

#### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

**Articolo 24)** - L'Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo può eleggere il Comitato Scientifico che deve essere composto da tre a undici componenti, tra soci e non soci. Il Comitato Scientifico elegge il Segretario ed il Direttore del Comitato.

Il Segretario redige i verbali del Comitato e svolge ogni altra funzione segretariale. Il Direttore è responsabile delle attività scientifiche dell'Associazione ed è referente presso il Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Del Comitato Scientifico possono far parte personalità del mondo scientifico e dell'etica nazionali ed internazionali, anche non soci dell'Associazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo quando vengono trattati argomenti di interesse scientifico ed alle Assemblee.

#### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Articolo 25)** - L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può eleggere il Collegio dei Probiviri e deve risultare composto da tre personalità di integerrima moralità, tra i soci e non soci dell'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli organi sociali e i singoli soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri le soluzioni di tutte le controversie che comunque riguardino le interpretazioni o l'applicazione delle disposizioni statuarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli organi Sociali competenti.

Il ricorso dei Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono, quali arbitri amichevoli compositori, comunicando entro trenta giorni al loro decisione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione contestualmente al Consiglio Direttivo dell'Associazione di zona quando la decisione è di suo interesse.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria. L'impugnazione di questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione.

#### **GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

**Articolo 26)** - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Tutte le prestazioni deliberate dal Consiglio Direttivo e sostenute dai soci sono ugualmente a titolo gratuito ad eccezione delle spese vive sostenute che devono essere rimborsate previa presentazione della documentazione relativa.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

**Articolo 27)** - Fermo restando che, come sopra precisato, per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote sociali annue versate dai soci;
- b) contributi volontari degli Associati e degli Amici dell'Associazione e dei beni acquistati con tali contributi;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- g) beni mobili ed immobili donati o lasciati all'Associazione da terzi ed ai beni acquistati con tali donazioni;
- h) contributi di privati cittadini;
- i) beni mobili e/o immobili acquistati dall'Associazione;
- j) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio che in nessun caso possono essere distribuiti agli associati e che sono tassativamente destinati al raggiungimento dello scopo dell'Associazione e 40% degli introiti delle Associazioni di zona specificato all'art. 28;
- k) eventuali beni mobili o immobili delle Associazioni di zona in caso di loro scioglimento.
- l) rendite patrimoniali e proventi di raccolte fondi, di cui ai superiori artt. 3 e 4 del presente statuto, nonché ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino i centomila euro annui, l'associazione è obbligata a pubblicare annualmente e a tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **ASSOCIAZIONI DI ZONA E COMITATI**

**Articolo 28)** - Le Associazioni di zona possono essere costituite da soci

fondatori ordinari ed onorari. L'Associazione di zona devono trimestralmente versare all'Associazione il 60% degli introiti a qualsiasi titolo ottenuti. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà eccezionalmente derogare accordando dilazioni o rinunciando a tale disposizione in particolari casi di scarsa liquidità o di impegni finalizzati al proseguimento degli scopi sociali delle Associazioni di zona.

**Articolo 29)** - Tale deroga non potrà mai essere ripetuta per due esercizi consecutivi.

I Comitati possono essere costituiti da tutti i soci purché in regola con gli adempimenti amministrativi. La richiesta di costituire un Comitato deve essere presentata al Consiglio Direttivo che con apposita delibera ne approva le finalità ed il regolamento. Il comitato nomina tra i suoi aderenti, il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

I Comitati non hanno autonomia propria e devono versare nelle casse dell'Associazione tutti i contributi e le quote riscosse. Potranno fare richiesta di sussidi per le spese necessarie ad iniziative che promuovono l'Associazione. La richiesta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo che provvederà all'erogazione delle somme secondo necessità. Sarà onere del Comitato rendicontare le somme spese. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere direttamente al pagamento delle somme.

Laddove i Comitati siano permanenti, dovranno entro il 31 marzo di ogni anno redigere un apposito rendiconto e relazionare l'attività svolta da sottoporre del Consiglio Direttivo dell'Associazione. I Comitati possono essere sciolti ad insindacabilmente giudizio del Consiglio Direttivo.

#### **BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Articolo 30)** - L'esercizio dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo procede annualmente alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione annuale su cui è unita la relazione del Revisore se nominato

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 giugno.

**Articolo 31)** - Il bilancio deve indicare tutte le entrate e le uscite effettuate dall'esercizio. Dallo stesso devono risultare chiaramente i beni mobili ed immobili ed includere la consistenza patrimoniale dell'Associazione; devono altresì risultare i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei Soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Il bilancio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e stru-

mentale delle attività diverse rispetto a quelle esercitate in via esclusiva o principale di cui all'art. 3 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dell'associazione siano di entità inferiore a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro annui, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione dovrà depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **LIBRI SOCIALI**

**Articolo 32)** L'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui andranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrarsi all'organo amministrativo.

#### **SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 33)** - L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio restante esaurita la liquidazione, non può essere distribuito fra gli associati ma è devoluto ad altra organizzazione avente analoghe finalità ed intendimenti a valutazione dell'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. In caso di scioglimento di una Associazione di zona i beni di questa sono incamerati dall'Associazione.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996. Per ogni controversia di qualsiasi natura, comprese quelle su cui sono interessate le Associazioni di Zona è competente il Foro di Roma.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

F.TO BEATRICE TRINCHESE

F.TO MASSIMO SARACENO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

analogico

(Art.22, comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 art.68-ter, legge  
16 febbraio 1913 n.89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Saraceno, Notaio in  
Roma, con studio in Via Alberico II° n.33, iscritto al Colle-  
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-  
tavecchia, mediante apposizione al presente file della mia  
firma digitale, che la presente copia composta di numero di-  
ciannove pagine contenute in un supporto informatico, è con-  
forme al documento originale al mio repertorio 20370 del  
19/02/2020 firmato a norma di legge.

Roma, via Alberico II°n.33 il giorno dieci marzo duemilaven-  
ti.

File firmato digitalmente dal Dr. Massimo Saraceno, Notaio.